

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 settembre 2021, n. 76

Legge regionale 19/2009, articolo 24. Approvazione del Regolamento delle aree protette del Monviso adottato dal Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette del Monviso con deliberazione n. 10 del 27 luglio 2021.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), ha riorganizzato il sistema delle aree protette regionali affidandone la gestione ad Enti strumentali di diritto pubblico;

l'articolo 8, comma 1 della legge regionale 19/2009 prevede le norme di tutela e salvaguardia vigenti all'interno di tutte le aree naturali protette regionali;

ai sensi dell'articolo 8, comma 7, le norme di tutela e salvaguardia generali possono essere integrate, nei limiti previsti dalla legge, con apposito Regolamento da adottarsi da parte di ogni Ente di gestione al fine di rispettare le caratteristiche di ogni singola area protetta onde assicurarne la fruizione nel rispetto della normativa vigente;

l'articolo 24 della legge regionale 19/2009 prevede che il suddetto Regolamento sia approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di adozione da parte del Consiglio dell'Ente di gestione previo parere della Consulta per la promozione del territorio, nel rispetto dell'art. 18 bis, comma 2 della l.r. 19/2009, e della Comunità delle aree protette ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera c);

preso atto della Deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette del Monviso n° 10 del 27 luglio 2021, trasmessa alla Direzione Ambiente, Energia e territorio, Settore Biodiversità e Aree naturali con nota prot. n° 3378/2021, con cui è stato adottato, ai sensi del suddetto articolo 24, il Regolamento delle Aree protette del Monviso, dando atto della acquisizione dei citati pareri di legge;

dato atto dell'esito positivo dell'istruttoria sulla suddetta bozza di Regolamento adottato al Consiglio dell'Ente condotta dagli uffici regionali competenti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, che hanno provveduto ad apportare alla stessa soltanto minime modifiche di mero dettaglio di tecnica legislativa, come da documentazione agli atti;

ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Regolamento delle aree protette del Monviso, in ossequio alle previsioni dell'articolo 24 della l.r. 19/2009, nella versione che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021".

decreta

di approvare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 19/2009, il Regolamento delle aree protette del Monviso, adottato dal Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette del Monviso con deliberazione n° 10 del 27 luglio 2021, di cui all'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 22/2010.

p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Fabio Carosso

Allegato



Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
Via Griselda, 8 – 12037 – **SALUZZO** (CN)
Tel. 011 4321008
c.f. 02345150045 – P.IVA 02942350048
protocollo@pec.parcomonviso.eu
segreteria@parcomonviso.eu
www.parcomonviso.eu

REGOLAMENTO RECANTE NORME DI UTILIZZO E FRUIZIONE DELLE SEGUENTI AREE PROTETTE:

- 1) Parco naturale del Monviso**
- 2) Riserva naturale della Grotta di Rio Martino**
- 3) Riserva naturale di Paesana**
- 4) Riserva naturale di Paracollo, Ponte pesci vivi**
- 5) Riserva naturale della Confluenza del Bronda**
- 6) Riserva naturale Fontane**
- 7) Riserva naturale della Confluenza del Pellice**
- 8) Riserva naturale della Confluenza del Varaita**
- 9) Riserva naturale del Bosco del Merlino**

(art. 24 l.r. 19/2009)

**(Adottato con Deliberazione del Consiglio n. 10 del 27/07/2021 e
Approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 00 del 00/00/0000)**



Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
Via Griselda, 8 – 12037 – **SALUZZO** (CN)
Tel. 011 4321008
c.f. 02345150045 – P.IVA 02942350048
protocollo@pec.parcomonviso.eu
segreteria@parcomonviso.eu
www.parcomonviso.eu

SOMMARIO

Articolo. 1 Finalità

CAPO I. ACCESSO

Articolo. 2 Accesso alle aree protette

Articolo. 3 Accesso con animali da sella o da soma

Articolo. 4 Introduzione di cani e di altri animali da affezione

Articolo. 5 Attraversamento con armi – Deroga al divieto generale

CAPO II. SOSTA

Articolo. 6 Campeggio e bivacco

Articolo. 7 Fuochi e abbruciamenti

Articolo. 8 Lavaggio di stoviglie, indumenti e automezzi

CAPO III. ATTIVITÀ LUDICHE E SPORTIVE

Articolo. 9 Navigazione

Articolo. 10 Attività ciclistica e con mezzi equiparati

Articolo. 11 Piste da sci e attività sciistica

Articolo. 12 Manifestazioni

Articolo. 13 Sorvolo

Articolo. 14 Simulazioni di guerra

Articolo. 15 Disturbo della quiete e degli habitat naturali

CAPO IV. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo. 16 Pascolo di animali ed attraversamento di mandrie

Articolo. 17 Raccolta di prodotti del sottobosco e di parti di vegetali

Articolo. 18 Asportazione di materiali archeologici, speleologici e paleontologici

Articolo. 19 Cartelli pubblicitari, insegne e segnaletica

Articolo. 20 Attività fotografica e cinematografica



Parco del
Monviso

Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso

Via Griselda, 8 – 12037 – **SALUZZO** (CN)

Tel. 011 4321008

c.f. 02345150045 – P.IVA 02942350048

protocollo@pec.parcomonviso.eu

segreteria@parcomonviso.eu

www.parcomonviso.eu

CAPO V.

FAUNA

Articolo. 21

Tutela e gestione della fauna selvatica

CAPO VI.

NORME FINALI

Articolo. 22

Attività di studio, ricerca scientifica

Articolo. 23

Tariffe e rimborsi spese

Articolo. 24

Danneggiamenti

Articolo. 25

Misure di ripristino

Articolo. 26

Procedure amministrative e contenzioso

Articolo. 27

Vigilanza

Articolo. 28

Sanzioni

Articolo. 29

Entrata in vigore



Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
Via Griselda, 8 – 12037 – **SALUZZO** (CN)
Tel. 011 4321008
c.f. 02345150045 – P.IVA 02942350048
protocollo@pec.parcomonviso.eu
segreteria@parcomonviso.eu
www.parcomonviso.eu

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 e disciplina le attività e i comportamenti consentiti all'interno delle aree protette di competenza dell'Ente di gestione delle aree protette del Monviso (di seguito denominato Ente) integrando i divieti di cui all'art. 8 co. 7 della citata legge regionale.
2. Il presente Regolamento ha la finalità di favorire un comportamento dei fruitori delle aree protette improntato al rispetto degli ecosistemi, dell'ambiente e delle persone che lo frequentano.
3. Laddove le aree protette di cui al comma 1 costituiscono Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e Zone di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, le presenti norme sono predisposte in coerenza con le Misure e gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali di tali aree, facenti parte della Rete Natura 2000.

CAPO I. ACCESSO

Art.2 (Accesso alle aree protette)

1. L'accesso è sempre consentito, nel rispetto delle norme che regolano il transito con e senza mezzi e fatte salve le specifiche limitazioni definite nelle Misure di Conservazione e nella pianificazione riferita alle singole aree protette.
2. L'Ente ha facoltà di limitare temporaneamente l'accesso nell'ambito del territorio gestito, con provvedimento motivato e per tutelare determinati valori ambientali e naturalistici, nonché per consentire lo svolgimento di operazioni di manutenzione e di gestione ambientale.
3. Le chiusure temporanee di cui al comma 2, sono di norma decise d'intesa con i Comuni e con i soggetti titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali. In caso di necessità ed urgenza, opportunamente motivato, l'Ente può comunque provvedere direttamente ed autonomamente.
4. Delle limitazioni all'accesso di cui al precedente comma 2, è data adeguata informazione anche mediante idonea segnaletica.



Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
Via Griselda, 8 – 12037 – **SALUZZO** (CN)
Tel. 011 4321008
c.f. 02345150045 – P.IVA 02942350048
protocollo@pec.parcomonviso.eu
segreteria@parcomonviso.eu
www.parcomonviso.eu

5. È vietato il parcheggio di veicoli nei prati, sui greti dei fiumi, nelle zone boschive o in altra area naturale (gerbidi, radure, incolti), oltre che nei terreni coltivati, ad eccezione delle aree di sosta appositamente segnalate. Sono esclusi dal divieto gli aventi titolo che sostano sul terreno di proprietà, nell'ambito dello svolgimento di attività di conduzione dello stesso.
6. E' vietato ostruire i sentieri e pregiudicarne in qualsiasi modo la percorribilità, nonché provocarne, direttamente od indirettamente, il deterioramento.

Art.3 **(Accesso con animali da sella o da soma)**

1. I cavalli e gli altri animali da sella devono essere condotti al passo o al trotto.
2. L'accesso degli animali da sella e da soma è consentito su piste, strade e sentieri esistenti.
3. Le soste prolungate dei cavalli o di altri animali da sella o da soma all'interno del territorio protetto sono consentite esclusivamente nei rifugi attrezzati all'uopo o presso alpeggi o cascine e nel rispetto dei diritti di pascolo.
4. Gli agenti di vigilanza possono in ogni momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio naturale, disporre l'allontanamento immediato dalle aree protette degli animali condotti

Art.4 **(Introduzione di cani e di altri animali da affezione)**

1. E' consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza purché al guinzaglio; agli altri animali domestici da affezione deve essere comunque impedito l'allontanamento dal conduttore.
2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1 i cani utilizzati dai portatori di handicap e quelli impiegati nelle operazioni di vigilanza, soccorso o altro pubblico servizio, nei censimenti e nelle attività autorizzate dall'Ente, nella ricerca di animali morti o feriti, nonché i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, purché gli stessi siano costantemente tenuti sotto controllo e non arrechino disturbo ai fruitori lungo i sentieri e la viabilità esistente
3. Sono altresì esclusi dalle previsioni di cui al comma 1 animali domestici custoditi e condotti da residenti o gestori di attività o loro ospiti, esclusivamente presso gli edifici e le relative pertinenze.



Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
Via Griselda, 8 – 12037 – **SALUZZO** (CN)
Tel. 011 4321008
c.f. 02345150045 – P.IVA 02942350048
protocollo@pec.parcomonviso.eu
segreteria@parcomonviso.eu
www.parcomonviso.eu

4. Gli animali domestici debbono in ogni caso essere custoditi dai proprietari o conduttori, in maniera tale da non recare disturbo a persone o ad altri animali e da non causare alcun danno o abbandono di rifiuto, nel rispetto degli obblighi di legge e dei regolamenti di polizia locale e fatta salva l'ottemperanza agli obblighi sanitari.
5. In caso di smarrimento di cani all'interno delle aree protette è fatto obbligo ai proprietari di darne tempestiva comunicazione all' Ente.

Art. 5

(Attraversamento con armi – Deroga al divieto generale)

1. Fermo restando il divieto di cui alla L. 394/1991 art.11 comma 4 e della L.R. n.19/2009 art. 8 comma 3 lettera b, è tuttavia consentito ai sensi e per gli effetti della medesima L.R 19/2009 art. 8 comma 7 l'attraversamento ed il transito **con armi scariche ed in custodia** nelle Aree Protette nei tratti di viabilità sotto elencati, in quanto arterie stradali ad alta e/o periodica percorrenza oppure perché caratterizzate dall'impossibilità di individuare percorsi alternativi per raggiungere zone intercluse o difficilmente raggiungibili, se non attraverso il passaggio nell'area protetta medesima:
 - Provincia di Cuneo SP n.26 nel tratto all'interno del Parco Naturale del Monviso;
 - Provincia di Cuneo SP n.26 e SP n.27 per il tratto all'interno della Riserva Naturale di Paesana, Ponte sul Po lungo la via Nazionale e ponte sul Po in località Ghisola nel Comune di Paesana (CN);
 - Provincia di Torino SP n.149 per il tratto all'interno della Riserva Naturale della Confluenza del Torrente Varaita e per il tratto all'interno della Riserva Naturale Fontane.

CAPO II. SOSTA

Art. 6

(Campeggio e bivacco)

1. L'attività di campeggio per mezzo di tende, roulotte e camper è vietata al di fuori delle aree appositamente autorizzate e attrezzate.
2. È consentito il bivacco con uso di tenda da un'ora prima del tramonto fino a due ore dopo l'alba.
3. L'Ente potrà disporre limitazioni al bivacco qualora tale attività determini disturbo ambientale.



Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
Via Griselda, 8 – 12037 – **SALUZZO** (CN)
Tel. 011 4321008
c.f. 02345150045 – P.IVA 02942350048
protocollo@pec.parcomonviso.eu
segreteria@parcomonviso.eu
www.parcomonviso.eu

4. Per attività di studio e di ricerca, agro-silvo-pastorali o comunque organizzate dall'Ente nel rispetto delle finalità istitutive, è consentita l'installazione di tende o roulotte e la sosta di camper, previa autorizzazione dell'Ente stesso.
5. In deroga al comma 1 e nel rispetto delle normative vigenti, può essere autorizzato dall'Ente il campeggio temporaneo di gruppi organizzati in prossimità di fabbricati provvisti di servizi igienici, di cui sia consentito l'uso ai campeggiatori.

Art. 7 (Fuochi e abbruciamenti)

1. L'accensione di fuochi a terra ad uso ricreativo è vietata tutto l'anno e su tutto il territorio delle aree protette. E' ammesso l'uso di fornelli da campo, di bracieri portatili, di barbecue, purché sollevati da terra e nel rispetto della normativa vigente.
2. E' consentito ai proprietari e agli aventi titolo di utilizzare fuochi per cucinare, purché ciò avvenga nelle pertinenze degli edifici e in condizioni di assoluta sicurezza.
3. I fuochi pirotecnici sono vietati.

Art. 8 (Lavaggio di stoviglie, indumenti e automezzi)

1. Fatte salve le necessità relative alle attività di cui all'articolo 6, è vietato il lavaggio di stoviglie, di automezzi, di indumenti, di animali e, in ogni caso, l'uso di detersivi non naturali nelle acque di fontane, sorgenti, specchi e corsi d'acqua,
2. E' vietato lo scarico delle acque di lavaggio, comprese quelle provenienti dagli automezzi, al di fuori delle strutture destinate a tale scopo.

CAPO III. ATTIVITÀ LUDICHE E SPORTIVE

Art. 9 (Navigazione)

1. La navigazione a remi è consentita, fatte salve le specifiche limitazioni definite nelle Misure di Conservazione e nella pianificazione riferita alle singole aree protette. Essa può essere localmente e temporaneamente interdetta dall'Ente per motivi di tutela ambientale .



Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
Via Griselda, 8 – 12037 – **SALUZZO** (CN)
Tel. 011 4321008
c.f. 02345150045 – P.IVA 02942350048
protocollo@pec.parcomonviso.eu
segreteria@parcomonviso.eu
www.parcomonviso.eu

2. La navigazione a motore è vietata, fatti salvi i casi previsti ai commi successivi.
3. La navigazione a motore nei bacini di cava è consentita per le operazioni inerenti le attività di escavazione, di manutenzione degli impianti estrattivi e di vigilanza.
4. La navigazione a motore è sempre consentita ai mezzi di servizio impegnati in operazioni di vigilanza, salvataggio, recupero, protezione civile, pubblica utilità o studio.
5. Per quanto non espressamente normato dal presente regolamento si rimanda ad apposita legge regionale inerente disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali.

Art. 10 **(Attività ciclistica e con mezzi equiparati)**

1. La circolazione dei velocipedi è consentita lungo le strade individuate ai sensi della vigente normativa e lungo i percorsi in cui non sia espressamente vietata.
2. L'interdizione o sospensione della circolazione dei velocipedi, anche in via temporanea, su determinati percorsi, può essere disposta dall'Ente in relazione alle condizioni ambientali, a necessità manutentive o attività autorizzate.
3. E' specificamente vietato:
 - a. circolare fuori sentiero o non seguendone rigorosamente il tracciato e praticando tagli di curve e tornanti;
 - b. effettuare gare, se non espressamente autorizzate;
 - c. abbandonare i velocipedi ingombrando i percorsi.
4. I velocipedi devono procedere a velocità moderata e comunque attenendosi alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni della viabilità e all'affollamento presente, evitando in ogni caso il disturbo di fruitori e della fauna selvatica e sottostando alle norme vigenti per la circolazione in aree aperte al pubblico.
5. Le stesse norme si applicano all'uso di pattini, monopattini, tavole su ruote e simili.
6. Le biciclette, monopattini e hoverboard, ove assistiti da propulsore elettrico, ai fini del presente Regolamento di fruizione sono equiparati alle biciclette non assistite e sottostanno in ogni caso agli obblighi previsti dalla specifica normativa vigente.
7. E' vietata la pratica del down-hill bike.



Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
Via Griselda, 8 – 12037 – **SALUZZO** (CN)
Tel. 011 4321008
c.f. 02345150045 – P.IVA 02942350048
protocollo@pec.parcomonviso.eu
segreteria@parcomonviso.eu
www.parcomonviso.eu

Art. 11 (Piste da sci e attività sciistica)

1. E' vietato l'accesso e la circolazione con motoslitte, battipista, cingolati da neve e simili, sulle strade e su terreno coperto da neve.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
 - a. i mezzi degli Enti pubblici e i mezzi utilizzati nelle operazioni di soccorso, vigilanza, pronto intervento e antincendio;
 - b. i mezzi delle società di gestione degli impianti di risalita e di fondo, esclusivamente per interventi manutentivi sulle piste da sci e sui tracciati delle sciovie;
 - c. i mezzi dei residenti, proprietari e conduttori di immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente, limitatamente al percorso necessario a raggiungere gli immobili stessi;
 - d. i mezzi dei gestori o conduttori di strutture adibite ad attività di esercizio commerciale e turistico-ricettive non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente, limitatamente al percorso necessario a raggiungere le proprietà e le strutture in gestione.
3. L'attività di innevamento artificiale non è consentita.
4. E' vietata la pratica dell'eliski e l'attività di sci fuoripista da essa derivata.

Art. 12 (Manifestazioni)

1. Le manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi, che si effettuino al di fuori delle aree urbanizzate e le attività connesse al loro svolgimento sono consentite previa autorizzazione dell'Ente. Nei territori compresi nella Rete Natura 2000 si applica quanto previsto dalle Misure di Conservazione vigenti

Art. 13 (Sorvolo)

1. E' fatto divieto di atterraggio e di sorvolo con velivoli a motore, compresi deltaplani, parapendii o altri velivoli, nonché modelli (aeromodelli e aeromobili a pilotaggio remoto, droni), ad eccezione dei sorvoli appositamente autorizzati dall'Ente Parco.



Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
Via Griselda, 8 – 12037 – **SALUZZO** (CN)
Tel. 011 4321008
c.f. 02345150045 – P.IVA 02942350048
protocollo@pec.parcomonviso.eu
segreteria@parcomonviso.eu
www.parcomonviso.eu

2. E' sempre vietato il sorvolo con droni e modelli per fini ludico ricreativi.
3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
 - a. i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza ed antincendio e quelli delle pubbliche amministrazioni;
 - b. i mezzi autorizzati dall'Ente per l'esecuzione di lavori, di attività di rilevamento e ricerca, trasporti altrimenti non attuabili, attività promozionali del territorio.

Art. 14 (Simulazioni di guerra)

1. Le attività in qualsiasi modo assimilabili alla guerra simulata sono vietate.

Art. 15 (Disturbo della quiete e degli habitat naturali)

1. L'uso di apparecchi radio, televisivi, di lettori e riproduttori audio e video e di altre fonti di rumore o sonore, deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone ed alla vita degli animali. E' altresì vietato disturbare la quiete dei luoghi con urla e schiamazzi.
2. Gli Agenti di vigilanza possono in ogni momento disporre l'allontanamento e la sospensione delle fonti di disturbo.
3. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso, nonché di quelli consentiti nel corso di attività scientifiche, di monitoraggio e di manifestazioni autorizzate dall'Ente.

CAPO IV. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 16 (Pascolo di animali ed attraversamento di mandrie)

1. Il pascolo del bestiame è consentito esclusivamente agli aventi titolo alla conduzione dei relativi terreni e nel rispetto della normativa vigente.
2. E' fatto obbligo agli aventi diritto di cui al comma 1 di rispettare il confine del pascolo di pertinenza e il carico massimo di bestiame autorizzato e di provvedere al regolare smaltimento dei rifiuti, nonché al recupero di tutte le recinzioni mobili ed accessori presenti



Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
Via Griselda, 8 – 12037 – **SALUZZO** (CN)
Tel. 011 4321008
c.f. 02345150045 – P.IVA 02942350048
protocollo@pec.parcomonviso.eu
segreteria@parcomonviso.eu
www.parcomonviso.eu

sul territorio di pascolo, a fine periodo di monticazione così come definito dal vigente Regolamento forestale regionale.

Art. 17

(Raccolta di prodotti del sottobosco e di parti di vegetali)

1. E' consentito il solo consumo sul posto di prodotti del sottobosco (mirtili, lamponi, fragole, bacche di ginepro), fatte salve le specifiche limitazioni definite nelle Misure di Conservazione e nella pianificazione riferita alle singole aree protette.
2. Non è consentita la raccolta del muschio.
3. L'Ente può autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., la raccolta di parti vegetali anche a scopo produttivo, a seguito dell'approvazione di specifici progetti che ne consentano la verifica di sostenibilità e compatibilità ambientale

Art. 18

(Asportazione di materiali archeologici, speleologici e paleontologici)

1. In conformità a quanto previsto dagli artt. 624, 625 n.7 e 635 c.p, e dagli articoli 10 ss., 160 ss. e 169 ss del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i., l'asportazione di materiali archeologici, speleologici e paleontologici è vietata.
2. Salvo che il fatto che non costituisca reato, la violazione dei divieti di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa prevista dal D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
3. E' vietato l'uso di metal-detector, salvo che nell'ambito di progetti di ricerca autorizzati dall'Ente.

Art. 19

(Cartelli pubblicitari, insegne e segnaletica)

1. In tutto il territorio interessato dal presente Regolamento è vietata l'apposizione di qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario o segnaletico difforme da quella prevista dalle norme vigenti. L'apposizione di cartelli, insegne e segnaletica deve essere in ogni caso specificamente autorizzata dall'Ente. Quest'ultimo potrà provvedere alla rimozione d'ufficio delle strutture non autorizzate.



Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
Via Griselda, 8 – 12037 – **SALUZZO** (CN)
Tel. 011 4321008
c.f. 02345150045 – P.IVA 02942350048
protocollo@pec.parcomonviso.eu
segreteria@parcomonviso.eu
www.parcomonviso.eu

Art. 20 **(Attività fotografica e cinematografica)**

1. L'Ente ha la facoltà di limitare temporaneamente l'attività fotografica o cinematografica per motivi di tutela ambientale.
2. Le riprese devono comunque avvenire senza arrecare disturbo o danno alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area protetta.
3. La posa di capanni o altre forme di appostamento per le attività normate dal presente articolo deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente.
4. L'utilizzo di richiami acustici di qualsiasi genere è vietato, salvo che per motivi di studio o ricerca, a seguito di autorizzazione dell'Ente.

CAPO V. FAUNA

Art. 21 **(Tutela e gestione della fauna selvatica)**

1. Per la tutela e la gestione della fauna selvatica omeoterma, si applicano le disposizioni di cui all' art. 8 e all'art. 33 della l.r. 19/2009.
2. E' vietato alterare, modificare e disturbare in qualsiasi modo le condizioni naturali di vita degli animali, sono inoltre vietati il foraggiamento e ogni altra azione finalizzata alla fuoriuscita degli animali selvatici dall'area protetta.
3. E' vietato raccogliere animali selvatici o loro piccoli, distruggere uova o nidi.
4. E' vietato raccogliere parti di animali selvatici, ivi compresi i palchi, le corna ed i crani, rinvenuti sul territorio in gestione all'Ente.
5. La cattura e la raccolta di specie della fauna selvatica non omeoterma, ivi comprese le loro spoglie sono vietati.
6. Il danneggiamento e l'uccisione di specie della fauna selvatica non omeoterma sono vietati, fatto salvo il caso fortuito o di necessità.
7. Il divieto di danneggiamento e di uccisione di cui al precedente comma 5 non si applica nel caso di operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nell'applicazione di norme di polizia veterinaria, fitopatologica, sanitaria, igienica e forestale.



Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
Via Griselda, 8 – 12037 – **SALUZZO** (CN)
Tel. 011 4321008
c.f. 02345150045 – P.IVA 02942350048
protocollo@pec.parcomonviso.eu
segreteria@parcomonviso.eu
www.parcomonviso.eu

8. Sono ammessi interventi di cattura, di raccolta, di immissione e di prelievo di specie della fauna selvatica non omeoterma se finalizzati allo studio, alla conservazione e al ripristino dell'equilibrio faunistico e ambientale, sulla base della predisposizione di piani faunistici approvati dalla Regione Piemonte; nel caso di interventi di cattura, raccolta, di immissione e di prelievo autorizzati sulla base di piani faunistici predisposti da soggetti diversi dall' Ente, è necessaria la preventiva acquisizione del parere dell' Ente medesimo.
9. E' ammesso l'allevamento di fauna selvatica non omeoterma per scopi alimentari o di ripopolamento, previa autorizzazione dell'Ente.
10. E' vietata in ogni caso l'immissione in natura di specie alloctone.

CAPO VI. NORME FINALI

Art. 22 (Attività di studio, ricerca scientifica)

1. L'Ente promuove tramite apposite convenzioni o accordi attività di studio e ricerca, l'attivazione di stage, tesi e dottorati finalizzati alla tutela e gestione delle aree protette di propria competenza. Tali attività di studio devono essere programmate e svolte in collaborazione con l'Ente stesso.
2. L'eventuale utilizzazione di personale e di strutture dell'Ente per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo può comportare rimborsi spese o altre forme di compensazione, oltre alla messa a disposizione dell'Ente del lavoro svolto.

Art. 23 (Tariffe e rimborsi spese)

1. L'Ente, previa consultazione della Comunità delle Aree Protette, può stabilire delle tariffe per l'accesso alle aree protette e per lo svolgimento delle attività previste nel presente regolamento.
2. L'Ente inoltre definisce l'importo dei rimborsi per le spese di emissione delle autorizzazioni previste nel presente regolamento.



Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
Via Griselda, 8 – 12037 – **SALUZZO** (CN)
Tel. 011 4321008
c.f. 02345150045 – P.IVA 02942350048
protocollo@pec.parcomonviso.eu
segreteria@parcomonviso.eu
www.parcomonviso.eu

Art. 24 (Danneggiamenti)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 635 c.p., è vietato il danneggiamento di beni di proprietà o comunque gestiti o utilizzati dall'Ente, anche nell'esercizio di attività lecite o autorizzate.
2. E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti nelle aree protette gestite dall'Ente, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione
3. Non è consentito manomettere o modificare i percorsi, né installare lungo gli stessi manufatti di qualsiasi tipo.

Art. 25 (Misure di ripristino)

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano, laddove possibile, il ripristino, a cura e in danno del responsabile, della situazione pregressa, in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento dell'Ente. Con tale provvedimento possono inoltre essere disposte misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino. E' comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di ordinare il risarcimento per la somma equivalente. Tale somma è determinata da perizia di stima asseverata.
2. I provvedimenti di cui sopra sono assunti entro 90 giorni dalla notifica dei verbali riportanti l'oggetto della violazione.
3. Con l'ordine di re-immissione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
4. Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e nelle modalità stabilite per la realizzazione delle misure sia di ripristino, che di compensazione, l'Ente provvede d'ufficio rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno.

Art. 26 (Procedure amministrative e contenzioso)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano, ai sensi della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i le norme di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e s.m.i.
2. Le somme riscosse ai sensi del presente regolamento sono iscritte al bilancio dei soggetti beneficiari individuati dalle norme applicate.



Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
Via Griselda, 8 – 12037 – **SALUZZO** (CN)
Tel. 011 4321008
c.f. 02345150045 – P.IVA 02942350048
protocollo@pec.parcomonviso.eu
segreteria@parcomonviso.eu
www.parcomonviso.eu

3. Le somme riscosse ai sensi dell'art. 25 sono introitate nel bilancio dell'Ente e destinate alla riduzione dei luoghi e delle cose danneggiate nel pristino stato, salvo che il danneggiante non vi abbia provveduto personalmente.
4. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce titolo per la concessione al trasgressore delle cose danneggiate.
5. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti, come previsto dall'art. 55, comma 5 della l.r. 19/2009 e s.m.i.

Art. 27 (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle relative violazioni è affidata al personale di vigilanza di cui all'art. 21 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i..

Art. 28 (Sanzioni)

1. Le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, ove non integrino fattispecie già disciplinate da altre norme nazionali o regionali per cui si applicano le relative sanzioni, sono punite ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera p), della L.R. 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", secondo quanto ivi previsto.

Art. 29 (Entrata in vigore)

1. Il Regolamento di fruizione è adottato dal Consiglio dell'Ente di gestione, previo parere della Comunità delle aree protette e della Consulta per la promozione del territorio, ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Regolamento di fruizione entra in vigore a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).